



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
DIREZIONE STRATEGICA**

DELIBERA N. 693

DEL 07.06.2022

**OGGETTO:** Rinnovo del rapporto convenzionale tra la Fondazione Istituto "G. Giglio", con sede a Cefalù (PA), e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", volto a garantire, per il tramite del Prof.ssa Daniela Cabibbi, l'esecuzione di prestazioni di anatomia patologica in "first or second opinion" in favore della stessa, avente validità annuale a far data dal 30/03/2022.

<p>Proposta n. 79 del 30.06.2021</p> <p>Area Proponente: U.O.C. Affari Generali</p> <p>La presente deliberazione è composta da n. 6 Pagine</p> <p>L'estensore dell'atto Dott.ssa Antonella Pastore</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b></p> <p>Firmato digitalmente da: Cinzia Di Noto Data: 31/05/2022 14:02:12</p>	<p><b>Area Gestione Economico – Finanziaria e Patrimoniale</b></p> <p>Imputazione del costo nr. ___ del _____ Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p><b>Il Responsabile dell'Area Gestione Economico – Finanziaria e Patrimoniale Dott. Luigi Guadagnino</b></p>
<p>Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.</p> <p><b>Il Responsabile dell'Area proponente: Dott.ssa Silvia Salerno</b></p> <p>Firmato digitalmente da: SALERNO SILVIA Ruolo: dottoressa Data: 31/05/2022 15:37:09</p>	

Il Commissario Straordinario  
**Ing. Alessandro Caltagirone**  
ai sensi del D.A. n. 599 del 01 luglio 2020  
con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99  
del Direttore Sanitario  
**Dott. Gaetano Cimò**  
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante  
Sig.ra Grazia Scalici



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
DIREZIONE STRATEGICA**

Deliberazione n. **693**

del **07.06.2022**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- VISTO** il D. Lgs. del 30/12/1992 n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. M. della Sanità 28/02/1997 e la circolare esplicativa emanata il 24/04/1997;
- VISTO** il D.M. della Sanità concernente l'attività libero-professionali intramoenia del 31.07.1997;
- VISTO** il D. Lgs 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il D.P.C.M. 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA** la L. R. n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.C.M. del 27 marzo 2000 Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale del personale della Dirigenza Sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale;
- VISTO** il D. Lgs. 66/2003 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro".
- VISTA** la Legge n. 120 del 3 agosto 2007, pubblicata nella G.U. n. 181 del 06 agosto 2007 concernente disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria.
- VISTO** il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità della dirigenza medico - veterinaria;
- VISTO** il vigente Regolamento per l'attività libero-professionale, approvato dall'AOUP con propria deliberazione nr 142 del 24.02.2016;
- VISTI** i Protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 10 marzo 2020 pubblicati nella GURS n. 19 del 3 aprile 2020, in atto vigenti;

**PREMESSO CHE:**

la Fondazione Istituto "G. Giglio", con sede in Cefalù (PA), (*di seguito anche semplicemente Fondazione*) con nota prot 2022/158 del 28/03/2022, introitata al prot. gen.le dell'AOUP in pari data al nr 14246, ha manifestato l'interesse al rinnovo, senza soluzione di continuità del rapporto convenzionale, già precedentemente intrapreso con questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (*di seguito denominata semplicemente AOUP*), volto a garantire l'esecuzione di prestazioni di anatomia patologica in favore della Fondazione stessa.

**CONSIDERATO CHE:**





**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
DIREZIONE STRATEGICA**

l'attività in parola è stata garantita dalla Prof.ssa Daniela Cabibi, dirigente medico afferente all'U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica, in regime di attività libero-professionale, e pertanto resa al di fuori dell'orario di servizio.

la nota prot. n. 21915 del 31/05/2022, con la quale la Prof.ssa Ada Maria Florena, *n.q.* di Responsabile della U.O.C. sopradetta ha comunicato, il proprio nulla osta alla prosecuzione del rapporto da parte del dirigente medico incaricato reso la dichiarazione sui volumi di attività resi dal professionista in regime istituzionale e la Prof.ssa Daniela Cabibi ha confermato la volontà di prosecuzione dell'incarico proposto.

**RITENUTO**

tra i contraenti di regolamentare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti secondo quanto previsto dallo schema di convenzione, costituito da nr 5 pagg e da nr 14 artt. detto schema, sottoscritto tra le Parti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**STABILITO CHE**

le attività verranno rese in misura prevalente all'interno dell'U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica su preparati allestiti e consegnati a cura della Fondazione, con previsione di accesso presso la sede della stessa, qualora la casistica lo richiedesse;

l'impegno del professionista dell'AOUP non potrà in alcun modo superare il limite orario massimo consentito, pari a 40 ore mensili, nel quale devono essere ricomprese tutte le attività globalmente garantite dall'incaricata in regime di A.L.P.I.;

la priorità in termini di prestazioni aggiuntive o di turnazioni di servizio resta in capo all'AOUP e che la mancata aderenza alle attività istituzionali, siano esse prestazioni aggiuntive od a turnazioni di servizio, determina automatica esclusione del professionista dal presente accordo;

i termini di validità dell'accordo debbano intendersi di mesi dodici, senza soluzione di continuità dal rapporto precedentemente statuito avente scadenza al 29/03/2021 con espressa esclusione del tacito rinnovo.

**PRESO ATTO CHE**

i proventi derivanti dalle attività in narrativa di cui all'art. 3 dello schema di convenzione, verranno corrisposti direttamente all'AOUP che provvederà rispettivamente per il tramite dell'Area Economico Finanziaria – Ufficio Fatturazione attiva alla fatturazione e alla riscossione degli stessi, e, per il tramite dell'Ufficio ALPI, alla relativa liquidazione ai professionisti, ai sensi di quanto previsto dal regolamento per l'attività libero-professionale e previo assolvimento agli obblighi fiscali previsti in materia.

**DATO ATTO CHE**

la Fondazione provvederà a trasmettere all'Azienda opportuni rendiconti mensili, nei quali dovranno essere dettagliatamente indicate le date di effettuazione delle prestazioni erogate e gli eventuali accessi presso la Fondazione. Detti rendiconti, ai fini della liquidazione delle spettanze, dovranno essere opportunamente riscontrati dal professionista incaricato.

**PRECISATO CHE**

l'attività svolta dai dirigenti medici incaricati in favore della Fondazione, in attuazione del presente accordo, non costituisce rapporto di lavoro subordinato con la stessa, mantenendo l'AOUP la piena titolarità del rapporto in essere con il proprio professionista;





**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
DIREZIONE STRATEGICA**

in considerazione del ruolo universitario ricoperto dal dirigente medico incaricato, l'AOUP darà opportuna notifica degli accordi in parola all'Università degli studi di Palermo.

- VISTA** la pec del 23/05/2022, introitata al prot. gen.le dell'AOUP, in pari data, al nr. 23925 con la quale è stato trasmesso dalla Fondazione l'accordo convenzionale di che trattasi, sottoscritto per accettazione.
- SU** proposta del Dirigente Area Affari Generali che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale;
- SENTITO** il parere favorevole del Direttore Sanitario così come prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99.

**Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:**

**DELIBERA**

il rinnovo del rapporto convenzionale tra la Fondazione Istituto "G. Giglio", con sede a Cefalù (PA), e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", volto a garantire, per il tramite del Prof.ssa Daniela Cabibi, l'esecuzione di prestazioni di anatomia patologica in "*first or second opinion*" in favore della stessa, avente validità di mesi dodici a far data dal 30/03/2022.

**di approvare** lo schema di convenzione, sottoscritto tra i contraenti, recante la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra gli stessi, costituito da nr 5 pagg e da nr 14 artt., che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**di stabilire che:**

le attività verranno rese in misura prevalente all'interno dell'U.O.C. di Anatomia Patologica su preparati allestiti e consegnati a cura della Fondazione, con previsione di accesso presso la Fondazione, qualora la casistica lo richiedesse;

l'impegno del professionista dell'AOUP non potrà in alcun modo superare il limite orario massimo consentito, pari a 40 ore mensili, nel quale devono essere ricomprese tutte le attività globalmente garantite dall'incaricata in regime di A.L.P.I.;

la priorità in termini di prestazioni aggiuntive o di turnazioni di servizio resta in capo all'AOUP e che la mancata aderenza alle attività istituzionali, siano esse prestazioni aggiuntive od a turnazioni di servizio, determina automatica esclusione del professionista dal presente accordo;

i termini di validità dell'accordo debbano intendersi di mesi dodici, senza soluzione di continuità dal rapporto precedentemente statuito avente scadenza al 29/03/2021 con espressa esclusione del tacito rinnovo.

**di autorizzare:**

la Prof.ssa Daniela Cabibi all'espletamento delle attività in parola in favore della Fondazione, che dovranno essere garantite, in regime di attività libero-professionale, al di fuori dell'orario di servizio, senza nocumento per le attività istituzionalmente rese, nonché all'interno del monte ore consentito.

**di prendere atto che:**

i proventi derivanti dalle attività in narrativa di cui all'art. 3 dello schema di convenzione, verranno corrisposti direttamente all'AOUP che provvederà rispettivamente per il tramite dell'Area Economico Finanziaria – Ufficio Fatturazione attiva alla fatturazione e alla riscossione degli stessi, e, per il tramite dell'Ufficio ALPI, alla relativa liquidazione al professionista, ai sensi di quanto previsto dal regolamento per l'attività libero-professionale e previo assolvimento agli obblighi fiscali previsti in materia.



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
DIREZIONE STRATEGICA**

**di dare atto che:**

la Fondazione provvederà a trasmettere all'Azienda opportuni rendiconti mensili, nei quali dovranno essere dettagliatamente indicate le date di effettuazione degli accessi e le prestazioni erogate. Detti rendiconti, ai fini della liquidazione delle spettanze, dovranno essere opportunamente riscontrati dal Responsabile della Struttura.

in ordine alle previsioni in materia di privacy la Fondazione provvederà, con separato atto, alla designazione dell'AOUP quale Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati.

**di precisare che:**

l'attività svolta dal professionista in favore della Fondazione, in attuazione del presente accordo, non costituisce rapporto di lavoro subordinato con la stessa, mantenendo l'AOUP la piena titolarità del rapporto in essere con il proprio professionista;

in considerazione del ruolo universitario ricoperto dall'incaricata, l'AOUP trasmetterà per opportuna notifica, gli accordi in parola all'Università degli studi di Palermo;

**di notificare** il presente provvedimento alla Fondazione Istituto "G. Giglio", al professionista incaricato, al Resp.le dell'U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica al Servizio Speciale Rapporti dell'Università degli Studi di Palermo, nonché alle Area coinvolte e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AOUP, al DPO, per gli adempimenti di competenza.

**Il Direttore Amministrativo**  
(vacatio)

**Il Direttore Sanitario**  
Dott. Gaetano Cimò

**Il Commissario Straordinario**  
Ing. Alessandro Caltagirone





AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
DIREZIONE STRATEGICA

Il Segretario Verbalizzante

*Chiara Gale*

**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 12.06.2022 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni  
 sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL  
CONTROLLO**

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

**ESECUTIVA**

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

**ESTREMI RISCONTRO TUTORIO**

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato.  
 Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato.  
 Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile

## CONVENZIONE

### TRA

La "Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù" con sede legale in Cefalù, Contrada Pietrapollastra, Cod. Fisc./P. IVA n. 05205490823, nella persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, il Presidente, Dott. Salvatore Albano, nato a Borgetto (PA) il 26/08/1959 e domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata Fondazione*);

### E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, con sede legale in Palermo, Via del Vespro 129, Cod- Fisc./P.IVA n. 05841790826, nella persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, il Commissario Straordinario Ing. Alessandro Caltagirone, nato a Palermo (PA) il 21/05/1971 e domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata A.O.U.P.*);

### VISTI:

- il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera";
- il D.A. n. 629 del 31 marzo 2017 e ss.mm.ii dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana recante "Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 n. 70" con il quale è stato approvato il documento di riordino della rete ospedaliera;
- il D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019 recante "Adeguamento della Rete Ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n. 70 con il quale le strutture ospedaliere della Regione Siciliana vengono classificate, secondo i livelli di complessità previsti dal DM 70/2015 individuando i Presidi Ospedalieri di base, i Dipartimenti di Emergenza Urgenza e di Accettazioni di I e II livello nonché i Presidi Ospedalieri delle zone disagiate";

### PREMESSO CHE:

la Fondazione gestisce l'Ospedale G. Giglio di Cefalù in virtù di Convenzione ex art.9 bis D.Lgs. 502/92 e s.m.i., stipulata in data 21/05/2003 e rinnovata l'11/01/2008 tra la Fondazione stessa e l'AUSL n. 6 di Palermo, con l'intervento della Regione Siciliana;

con Deliberazione n. 237 del 02 luglio 2013, la Giunta Regionale ha disposto di dichiarare conclusa con esito negativo la sperimentazione gestionale della Fondazione e che con la successiva Deliberazione n. 364 del 17 dicembre 2014 ha approvato lo schema definitivo delle modifiche statutarie apportate allo Statuto della Fondazione, formalizzate dal Commissario Straordinario con atto pubblico notarile in data 25 febbraio 2015, determinando così il nuovo assetto istituzionale della Fondazione, nell'ambito del SSR;

con Deliberazione n. 156 del 04 aprile 2018, la Giunta Regionale ha disposto di dover apportare nuove modifiche allo Statuto della Fondazione, al fine di adottare un modello di governance della Fondazione simile a quello delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale ed all'uopo ha nominato un Commissario ad Acta il quale con atto pubblico notarile del 28/06/2018 ha formalizzato dette modifiche, da cui è derivato l'attuale assetto istituzionale della Fondazione, nell'ambito della rete Ospedaliera della Regione Siciliana.

La Fondazione con nota prot. 158/2022 del 28/03/2022, introitata al prot. gen.le dell'A.OUP in pari data al nr 14246 ha manifestato l'interesse al rinnovo del rapporto convenzionale, già precedentemente intrattenuto con l'Azienda in parola, volto ad una garantire una collaborazione per l'attività di consulenza in anatomia patologica in "first or second opinion" per i casi particolarmente complessi;



con nota prot. 21915 del 11.05.2022 la Prof.ssa Daniela Cabibi, professionista precedentemente incaricato, ha confermato la volontà di prosecuzione del rapporto di che trattasi.

#### **ATTESO CHE:**

- le Amministrazioni contraenti sono ricomprese nella rete ospedaliera del medesimo bacino territoriale, e, pertanto, l'AOUP, nell'ottica di un miglioramento complessivo dei livelli di assistenza del territorio di appartenenza, ha valutato positivamente la collaborazione richiesta autorizzando il prosieguo degli accordi in parola;
- appare dunque necessario determinare le modalità operative del rapporto, i contenuti economici e la durata dello stesso nonché i diritti e i doveri scaturenti dall'espletamento delle attività, intese quale esplicazione di prestazioni altamente specialistiche caratterizzate da forti elementi fiduciari avulse da qualsiasi elemento di subordinazione o di dipendenza gerarchica.

**Tutto ciò premesso le parti in epigrafe convengono e stipulano quanto segue**

#### **Art.1 – Valore delle premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 – Oggetto**

L'A.O.U.P. "Paolo Giaccone", e per essa l'U.O.C. di Anatomia Patologica, si impegna ad eseguire per il tramite della Prof.ssa Daniela Cabibi, individuata quale Consulente, le attività di consulenza di anatomia patologica, anche in "first or second opinion", garantendo un numero di circa mille (1000) casi annui.

Le attività verranno assicurate dal Consulente, di norma, presso l'U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica dell'AOUP, in regime di attività libero-professionale, al di fuori dell'orario di servizio, su preparati già allestiti presso la Fondazione, che ne curerà il trasporto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

L'eventuale accesso del Consulente presso la Fondazione, qualora richiesto dalla casistica, sarà concordato tra il professionista e la stessa.

Resta inteso che il monte ore mensile complessivamente autorizzabile dall'AOUP, per le attività non istituzionali complessivamente rese risulta pari a 40 ore e che le attività non potranno eccedere detto limite orario e dovranno essere garantite nel rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro.

L'attività resa verrà sottoposta a monitoraggio congiunto, tra la Direzione Sanitaria della Fondazione e la professionista, con cadenza trimestrale, al fine di verificare l'andamento del numero di prestazioni erogate su base annua con volume di attività previsto di circa mille casi.

Qualora la difficoltà del caso necessiti una "third opinion", su richiesta del Consulente, sarà cura della Fondazione richiedere l'opinione a terzi e il professionista di cui sopra non riceverà alcun compenso per il caso in questione.

#### **Art. 3 – Corrispettivi**

La Fondazione si impegna a corrispondere, quale compenso omnicomprendente per le attività di valutazione dei casi sottoposti al Consulente, un importo pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) annui, da corrispondere in dodici rate mensili.

Il pagamento del compenso stabilito verrà interamente all'AOUP che provvederà alla liquidazione delle relative spettanze al proprio professionista, nella misura prevista dal Regolamento per l'attività libero-professionale vigente, nonché previo assolvimento degli obblighi fiscali previsti in materia.

Il pagamento verrà effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione di apposita fattura mensile che sarà predisposta dall'A.O.U.P., sulla base di rendiconti mensili, debitamente sottoscritti, contenenti il giorno, l'impegno orario, le prestazioni erogate.



I suddetti rendiconti dovranno essere trasmessi dalla Fondazione, entro e non oltre 15 giorni al mese di riferimento, provvisti di formale visto di conferma da parte del Rappresentante Legale della Fondazione o suo delegato.

Qualora, in base alle esigenze del servizio, il numero dei casi annui valutati dovesse risultare inferiore o superiore a 1000, il saldo della cifra pattuita sarà conguagliata in positivo o in negativo, della percentuale corrispondente alla quantità di casi annui in eccesso o in difetto.

#### **Art. 4 – Modalità di pagamento**

Il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni oggetto della presente convenzione, verrà effettuato secondo le norme della Contabilità di Stato, e a seguito dell'emissione, da parte dell'AOUP, di fatture con cadenza bimestrale, previa condivisione della relativa rendicontazione così come specificato all'art. 3.

Il compenso per l'attività di che trattasi dovrà affluire direttamente all'AOUP che provvederà alla liquidazione delle relative spettanze al proprio professionista, nella misura prevista dal Regolamento per l'attività libero-professionale, nonché previo assolvimento degli obblighi fiscali previsti in materia.

Il relativo versamento dovrà essere effettuato tramite accredito sul seguente c/c bancario 306508 - IBAN - IT 59 Q 0100003245515300306508 acceso presso la Banca d'Italia, Ente cassiere dell'AOUP.

#### **Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'AOUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione del contratto.

#### **Art. 6 – Interessi moratori**

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AOUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

#### **Art. 7 – Assenza di lavoro subordinato**

L'attività svolta dai dirigenti medici incaricati, ai sensi della presente convenzione, non potrà in alcun modo configurare un rapporto di lavoro dipendente o professionale tra la Fondazione e i consulenti. In ogni caso, l'AOUP non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del dirigente medico incaricato, mantenendo l'AOUP nei confronti di quest'ultimo tutte le responsabilità comunque derivanti dal rapporto di lavoro tra loro in essere.

#### **Art. 8 – Obblighi**

Le parti si danno atto che i professionisti dell'AOUP, sono tenuti alla stretta osservanza dei limiti posti dall'Azienda in materia di attività libero-professionale di cui al vigente regolamento in materia, nonché dagli obblighi derivanti dai rapporti convenzionali e dalle vigenti norme generali e speciali in materia di pubblico impiego. L'impegno del dirigente medico non potrà in alcun modo superare il limite orario consentito, pari a 40 ore mensili, nel quale devono venire ricomprese tutte le attività globalmente assicurate dalla stessa assicurata in regime di A.L.P.I.

La priorità in termini di prestazioni d'opera aggiuntiva o alle turnazioni di servizio resta in capo all'AOUP e la mancata aderenza alle attività istituzionali siano esse prestazioni d'opera aggiuntiva o turnazioni di servizio dell'Azienda determina automatica esclusione dei professionisti dal presente accordo. Per quanto sopra la



Fondazione si obbliga, pena la risoluzione del presente atto, alla vigilanza affinché le attività vengano garantite nel rispetto di quanto sopra esplicitato.

La stessa si obbliga, altresì, a comunicare al medico specialista le misure per la tutela della salute e della sicurezza. Nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

#### **Art. 9 – Copertura assicurativa**

L'AOUP garantisce la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dirigente medico incaricato e del personale dell'AOUP coinvolto per l'attività convenzionale, per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo, con esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

#### **Art. 10 – Normativa sul trattamento dati**

Poiché le prestazioni previste nella presente convenzione potranno comportare il trattamento di dati particolari, anche di terzi, le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente.

Le Parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, le parti si danno reciprocamente atto che cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti connessi agli scopi alla stessa. Le stesse si impegnano altresì, all'attuazione di tutte le misure di protezione affinché i dati non siano divulgati, comunicati ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

La Fondazione, n.g. di titolare del Trattamento designerà, con separato atto, quale Responsabile, ivi compreso il profilo della sicurezza, l'A.O.U.P., nella persona del Commissario Straordinario, limitatamente:

al trattamento dei dati messi a disposizione per le finalità della presente convenzione;

all'applicazione, in caso di conservazione dei dati, delle misure minime di sicurezza.

Sarà cura del Responsabile del Trattamento fornire a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati e dell'anonimato dei pazienti.

In proposito la Fondazione comunica che l'incarico di DPO è ricoperto dall' dall'Avv. Giuseppe Edoardo Scarlata, al quale si potrà fare direttamente riferimento.

L'AOUP comunica, altresì, che il D.P.O. in ambito aziendale è il Dott. Antonino Giunta.

#### **Art. 11 - Validità**


Il presente protocollo avrà durata annuale, senza soluzione di continuità dal rapporto precedentemente statuito avente scadenza al 29/03/2022.

Le parti si riservano la facoltà di interrompere la presente convenzione anche prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le condizioni e/o le esigenze che ne hanno determinato la stipula, mediante preavviso da comunicarsi alla controparte almeno un mese prima della data di interruzione.

#### **Art. 12 – Clausole finali**

L'esecuzione della presente convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti. Da parte delle Amministrazioni contraenti sono state favorevolmente risolte le valutazioni di merito sulla natura del presente atto, sulla compatibilità della stessa con i compiti del Servizio Sanitario Nazionale, con i fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo





stato giuridico del personale dipendente. Le stesse si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità. Si precisa che il presente atto è soggetto automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi o di altra statuizione normativa e regolamentare e/o contratti disciplinanti in materia nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si intendono integralmente richiamate le disposizioni legislative previste in materia.

#### Art. 13 – Foro competente

Per tutte le controversie relative alla presente convenzione è competente il Foro di Palermo.

#### Art. 14 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/4/1986 n.131 – Tariffe – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta previsione di cui all'art. 15, comma2 bis, della Legge 241/1990 e s.m.i. L'imposta di bollo applicabile al presente atto è assolta dai contraenti, in modo virtuale, per la parte di competenza.

Per la Fondazione Istituto "G. Giglio"

Il Presidente  
(Dott. Salvatore Albano)

SALVATORE ALBANO  
23.05.2022 10:18:11  
UTC

Per l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone"

Il Commissario Straordinario  
(Ing. Alessandro Caltagirone)

Firmato digitalmente da: Alessandro Maria Caltagirone  
Data: 07/06/2022 09:53:37